



Originale

COMUNE DI GONNOSNO'
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 21 DEL 30/01/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR FABIO FULGHESU TITOLARE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GONNOSNO' (ENTE CAPOFILA), TURRI E PAULI ARBAREI. PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- l'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 <*Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi*>>;
- l'art. 45, comma 3, del C.C.N.L. del 16 Maggio 2001 che riconosce il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili dal Segretario Comunale, titolare di Segreteria Convenzionata tra più Enti Locali, negli spostamenti da un Comune ad un altro, escluso il rimborso degli spostamenti dalla residenza agli Enti in convenzione e tratto di ritorno;
- l'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in tema di rimborso delle spese di viaggio, legate all'utilizzo del mezzo proprio secondo cui <*A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università nonché a quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca...A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si*

applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi>>;

Atteso che:

- il citato articolo 6 si inserisce tra le norme di contenimento della spesa pubblica, prevedendo la disapplicazione delle norme in materia di diritto al rimborso delle spese di viaggio in favore del personale dipendente autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio per recarsi in missione ossia per effettuare trasferimenti per conto dell'amministrazione di appartenenza al di fuori della ordinaria sede di servizio;
- l'orientamento contabile prevalente ritiene che l'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 non ha intaccato la vigenza e l'efficacia dell'articolo 45, comma 3 del C.C.N.L. del 16 Maggio 2001 nella parte in cui riconosce il rimborso spese ai Segretari Comunali e Provinciali quale onere negoziale disciplinato dalla Convenzione e ripartito tra i diversi Enti Convenzionati, poichè si ritiene che non costituisca trattamento di missione il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti con l'utilizzo del mezzo proprio ma spostamento tra sedi istituzionali ordinarie di lavoro;
- il rimborso, rientrante nell'ambito delle spese del personale, spetta esclusivamente nei casi in cui il Segretario si sposti nella stessa giornata da una sede comunale all'altra per cogenti ragioni di ufficio; non sono rimborsabili le spese di viaggio relative al percorso che il Segretario, dopo aver concluso l'attività nella seconda sede, effettua per tornare alla sua residenza. Qualora per motivi di convenienza e per esigenze personali, il Segretario Comunale in Convenzione decida, partendo dalla propria residenza di recarsi prima in un Comune non capofila della Convenzione saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì quelle relative al tragitto dal Comune capofila al Comune non capofila;

Visti:

- il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo n. 221/2016/PAR secondo cui <<Ad avviso delle Sezioni Riunite, invece, “l'art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall'art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per i suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court. Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”>>;
- il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 3/2017/PAR;
- le linee interpretative fornite dalla Ragioneria Generale Nota Prot. n. 54055 del 21/04/2001 secondo cui: 1) deve ritenersi disapplicata ogni disposizione che ancora l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI, reputandosi attribuibile soltanto un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina verde per chilometro; 2) nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuale misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli Enti; 3) il rimborso non può coprire i tragitti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa;

Rilevato che, a seguito di accordi intercorsi tra questa Amministrazione Comunale e quelle dei Comuni di Turri, Pauli Arbarei e Siddi, si è proceduto a convenzionare il servizio di Segreteria Comunale per lo svolgimento in forma associata e ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 e dell'art. 98 D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- le Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gonnosnò n. 29 del 11/08/2016, del Consiglio Comunale di Turri n. 32 del 31/08/2016, del Consiglio Comunale di Pauli Arbarei n. 024/2016 del 01/09/2016 e del Consiglio Comunale di Siddi n. 28 del 06/09/2016, relative al convenzionamento del Servizio di Segreteria;

- la Convenzione tra i Comuni di Gonnosnò (Ente capofila) Turri, Pauli Arbarei e Siddi per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, comprensiva di n. 10 articoli;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Gonnosnò n. 5 del 27/09/2016 con il quale è stato individuato il Dottor Fabio Fulghesu il Segretario Comunale idoneo a svolgere le relative funzioni presso la Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Gonnosnò, Turri, Pauli Arbarei e Siddi”;
- Il Decreto del Sindaco del Comune di Gonnosnò n. 6 del 28/09/2016 con il quale il Dott. Fabio Fulghesu viene nominato Segretario titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Gonnosnò, Turri, Pauli Arbarei e Siddi;
- L'accettazione della nomina del Dott. Fabio Fulghesu titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Gonnosnò, Turri, Pauli Arbarei e Siddi;
- il contratto di lavoro individuale del Dott. Fabio Fulghesu per l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2017 con la quale si prende atto dello scioglimento anticipato della Convenzione della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Gonnosnò, Turri, Pauli Arbarei e Siddi per recesso del Comune di Siddi, e si prosegue il servizio in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Gonnosnò, Turri, Pauli Arbarei;
- la nuova Convenzione tra i Comuni di Gonnosnò (Ente capofila) Turri e Pauli Arbarei per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, comprensiva di n. 10 articoli con decorrenza dal 01/05/2017;

Richiamati i seguenti articoli della Convenzione tra i Comuni di Gonnosnò (Ente capofila) Turri, Pauli Arbarei per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale in materia di Trattamento economico del Segretario Comunale e ripartizione della spesa, rendiconti e rimborsi:

- Articolo 6 <<Lo stato giuridico ed economico del Segretario, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata e il rimborso delle spese, sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Il Comune di Gonnosnò assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e quant'altro attiene all'ufficio convenzionato>>;
- Articolo 7, comma 2 <<Restano a carico di ciascun Ente: I diritti di segreteria connessi all'attività di rogito; I rimborsi spese, i diritti, le indennità e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli enti>>;

Visti:

- l'istanza di rimborso spese viaggio relative al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 presentata in data 23701/2019 dal Segretario Comunale Dott. Fabio Fulghesu per spostamenti nella stessa giornata da una sede comunale all'altra per cogenti ragioni di ufficio;
- le allegate schede chilometriche mensili, relative al periodo Gennaio/Dicembre 2018;

Accertate:

- Le distanze chilometriche tra una sede comunale e l'altra e i prezzi medi nazionali mensili del 2018 del carburante;
- la regolarità delle spese di viaggio presentate dal Dottor Fabio Fulghesu per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”;
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/2018;
- l'articolo 151, comma 1 D.lgs. n. 267/2000 <<Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31

luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze>>;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 7 Dicembre 2018 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019”, con contestuale autorizzazione per gli enti locali dell'esercizio provvisorio del bilancio;
- l'articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2018, esecutiva “Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 (art. 174 D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011)” e ss.mm.ii.;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1 D.lgs. n. 267/2000), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 28/07/2017 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2017;
- la “Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, D.lgs. 267/2000) – Presentazione”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2018 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2018;
- il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020. Aggiornamento 2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13/02/2018;
- il Patto di Integrità del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/06/2016, esecutiva;
- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2019 “Nomina Responsabile Area Finanziaria Amministrativa”;

Ritenuto necessario adottare specifico atto di impegno di spesa di €. 693,60 per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018;

Ritenuto liquidare al Segretario Comunale Dottor Fabio Fulghesu la somma di €. 693,60 quale rimborso spese viaggio sostenute nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 per spostamenti nella stessa giornata da una sede comunale all'altra per cogenti ragioni di ufficio;

DETERMINA

Di rimborsare al Segretario Comunale Dottor Fabio Fulghesu la somma di €. 693,60 a titolo di rimborso spese viaggio sostenute nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 per spostamenti nella stessa giornata da una sede comunale all'altra per cogenti ragioni di ufficio;

Di impegnare la somma di €. 693,60 per gli spostamenti nella stessa giornata effettuati con mezzo privato dal Dottor Fabio Fulghesu nel periodo 01/01/2018- 31/12/2018 da una sede comunale all'altra;

Di liquidare la somma di €. 693,60 al Segretario Comunale Dott. Fabio Fulghesu quale rimborso spese per l'uso del proprio mezzo nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018;

Di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Pusceddu, per le quali non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il predetto impegno è esigibile nell' esercizio 2018;

Di imputare la somma di 693,60 al Capitolo n. 120/4/1 R.P.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dina Casula

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Gonnosno', lì 30/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Casula Dina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/01/2019 al 15/02/2019.N.reg. 125

COMUNE DI GONNOSNO', lì 31/01/2019

Il Responsabile della Pubblicazione